



Prefettura di Bari
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Puglia

Prot. Agenzia Segretari - PU
gascp_aa
N. 0021804 (P)
del 27-04-2011

Bari, 27 Aprile 2011

**Al Presidente dell'Unità di Missione
Prefetto dott. Umberto Cimmino**

**Al Dirigente dell'Albo nazionale
Dott.ssa Maria Cristina Tedesco**

***Oggetto: Richiesta chiarimento sulla rimborsabilità delle spese di viaggio dei
Segretari comunali incaricati di svolgere supplenze e/o reggenze.***

Con la presente si segnala a Codesto superiore Albo nazionale la problematica relativa ai criteri da adottare (o meglio da far adottare) per il rimborso delle spese di viaggio ai Segretari in disponibilità utilizzati per le supplenze e reggenze e ai Segretari titolari incaricati di scavalco; problematica che, se non chiarita, appare pregiudizievole al regolare svolgimento del servizio di questi uffici regionali.

Si evidenzia che finora la materia di cui in premessa era disciplinata dalla deliberazione del C.d.A. nazionale nr. 282/2003, ma come noto l'art. 6, comma 12, ultimo periodo, della Legge 122/2010 ha introdotto il divieto dell'utilizzo del mezzo proprio nonché il conseguente divieto di riconoscimento dell'indennità di rimborso chilometrico a favore dei dipendenti pubblici.

Con deliberazione nr. 9 del 7 febbraio 2011 delle Sezioni riunite in sede di Controllo della Corte dei Conti è stato chiarito che il rimborso previsto dall'art. 45 comma 2 del CCNL del 16 maggio 2001 solleva di fatto il Segretario comunale o provinciale dalle **spese sostenute per gli spostamenti fra le varie sedi istituzionali ove il medesimo è**



Prefettura di Bari
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Puglia

chiamato ad espletare le funzioni, dimostrando come tale onere assuma carattere negoziale nelle Convenzioni di Segreteria e non possa ricondursi all'interno del trattamento di missione tout court; di conseguenza le limitazioni al trattamento di missione introdotte dall'art. 6 della Legge 122 del 2010 non comportano l'inefficacia del succitato art. 45.

La predetta deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei Conti ha in un certo qual modo ingenerato la convinzione che, per analogia, anche i rimborsi delle spese di viaggio sostenute dai Segretari per sostituzioni o reggenze fossero esenti dalle limitazioni della legge di conversione del D.L. 78/2010. Più di recente la delibera n. 21 del 5 aprile 2011 delle Sezioni riunite della Corte dei Conti ha affermato (alla luce anche dell'orientamento della Ragioneria Generale dello Stato con circolare nr. 36/2010) che **il dipendente pubblico può essere autorizzato all'uso del mezzo proprio ma con il limitato fine di ottenere il riconoscimento della copertura assicurativa e giammai di vedere riconosciuto il diritto al rimborso delle spese sostenute**, anche nel caso in cui tale mezzo risulti lo strumento più idoneo a garantire il più efficace ed economico perseguimento dell'interesse pubblico.

Ciò stante, sono a chiedere se la delibera del C.d.A. nazionale nr. 282/2003 possa ritenersi definitivamente superata e quindi non più applicabile e se, allo stesso tempo, i Segretari in disponibilità abbiano quindi facoltà di rifiutarsi dall'espletare incarichi di supplenza e o reggenza in Comuni troppo distanti dalla propria residenza e/o disagiati da raggiungere con i treni o autobus di linea dal momento che i costi di viaggio per l'uso del mezzo proprio non verrebbero più rimborsati.

Inoltre, coerentemente con quanto statuito nell'ultima parte della deliberazione 21 della magistratura contabile, **invito – in ultima istanza – a valutare la possibilità di disciplinare con una regolamentazione interna i casi in cui l'utilizzo del mezzo proprio risulti più conveniente per l'Amministrazione e a prevedere forme di ristoro del dipendente per i costi dallo stesso sostenuti**; magari, tenendo conto delle finalità di contenimento della spesa pubblica, potrebbe prendersi in esame l'eventuale disapplicazione della rimborsabilità con le tariffe Aci in favore del calcolo sulla base del quinto della benzina.



Prefettura di Bari
Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Sezione Regionale Puglia

E' evidente che l'importanza della materia de qua investe non solo i Segretari comunali ma anche gli Amministratori locali interessati ad avere - nei casi di assenza del proprio Segretario titolare - la certezza di un sostituto e tempi rapidi per il conferimento e l'assolvimento dell'incarico di supplenza e/o reggenza spesso in orari anche serali non compatibili con i tempi di percorrenza previsti dai mezzi pubblici.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono i migliori saluti.

Il Responsabile dell'Albo regionale

(dott. Francesco Fiore)